

Rassegna Stampa

di Giovedì 23 luglio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
19	Il Sole 24 Ore	23/07/2026	<i>In Lombardia al via bando da 96 milioni per il Piano casa (G.Chiellino)</i>	3
1+27	Il Sole 24 Ore	23/07/2026	<i>Algoritmi e gare verdi: pronte le regole Ue sugli appalti (G.Latour)</i>	5
Rubrica Economia				
22	Italia Oggi	23/07/2026	<i>Deficit/Pil, possibile revisione al ribasso. Superbonus frenato (G.Pacione Di Bello)</i>	7
Rubrica Professionisti				
3	Il Sole 24 Ore	23/07/2026	<i>Esercizio in forma associata ma gestione affidata ai legali (G.Negri)</i>	8
3	Il Sole 24 Ore	23/07/2026	<i>Monocommittenti, contratto standard affidato ai decreti delegati (P.Maciocchi)</i>	9
29	Il Sole 24 Ore	23/07/2026	<i>Materie giuslavoristiche tipiche dei commercialisti (F.Micardi)</i>	10
1+3	Il Sole 24 Ore	23/07/2026	<i>Via libera alla riforma dell'avvocatura Cariche societarie non piu' vietate (G.Negri)</i>	11
28	Italia Oggi	23/07/2026	<i>Riforma commercialisti, chiusi gli emendamenti (S.D'alessio)</i>	13
1+20	Italia Oggi	23/07/2026	<i>Approvata la riforma forense</i>	14
Rubrica Normative e Giustizia				
8	Il Sole 24 Ore	23/07/2026	<i>Ddl Concorrenza in Cdm, salta la stretta sul telemarketing (C.Dominelli/L.Pace)</i>	16
Rubrica Intelligenza Artificiale				
1+5	Il Sole 24 Ore	23/07/2026	<i>TROPPE AMBIGUITA', SERVE TRASPARENZA (L.De Biase)</i>	18
27	Italia Oggi	23/07/2026	<i>IA, la stretta solo per il futuro (A.Ciccio Messina)</i>	20



In Lombardia al via bando da 96 milioni per il Piano casa

Edilizia

Riqualificazione di 2.500 alloggi senza nuovo consumo di suolo

Giuseppe Chiellino

Il Piano casa muove i primi passi concreti. La Regione Lombardia fa da apripista con 96 milioni di euro attraverso un bando in pubblicazione oggi. L'obiettivo è rispondere alla domanda abitativa delle famiglie che non riescono ad accedere né al mercato privato né alle case popolari, che il bando individua con Isee compreso tra 14mila e 40mila euro. Senza nuovo consumo di suolo ma riqualificando circa 2.500 alloggi pubblici e privati da dare in locazione permanente a canoni sostenibili.

Sono previste tre linee di intervento: una per imprese, cooperative e Comuni, con una dote di 48 milioni di euro; una riservata all'Aler, Azienda Lombarda per edilizia residenziale (35 milioni); la terza (13 milioni) destinata agli enti sociali e religiosi impegnati nel sostegno alle fragilità e all'accoglienza temporanea legata a studio, lavoro e cura.

Le risorse arrivano per metà dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e per l'altra metà dal Fondo sviluppo e coesione nazionale. Gli enti e i privati beneficiari potranno decidere di privilegiare alcune categorie, come giovani coppie, disabili, lavoratori nei servizi pubblici o in imprese con carenza di persona, studenti e anche di derogare ai limiti Isee per i soggetti svantaggiati.

Il cambio di destinazione d'uso «è possibile solo se conforme alla normativa urbanistica vigente». Non sono finanziabili interventi che prevedano la demolizione integrale e la ricostruzione dell'edificio né

l'acquisizione di aree o di immobili. I partecipanti al bando potranno presentare più proposte e nel caso di insufficienza delle risorse saranno finanziati massimo due progetti per ogni proponente.

Il contributo a fondo perduto è di minimo 700 euro per ogni metro quadro per progetti con un vincolo di destinazione di almeno 20 anni, e sale fino a 900 euro se il vincolo supera i 23 anni. Il valore dei progetti presentati è compreso tra 200mila e 2 milioni di euro. Solo per la "linea Aler" il tetto massimo sale a 15 milioni, mentre non è prevista una soglia minima per il terzo settore e gli enti religiosi.

Durata del vincolo, rapidità della realizzazione dell'intervento di recupero degli alloggi e fabbisogno abitativo del comune sono tra i criteri di valutazione dei progetti. Previste anche alcune "premialità" per interventi su interi edifici, certificazioni ambientali e azioni di property, facility management, gestione sociale e innovazione.

La scadenza per le domande è il 30 ottobre, la pubblicazione delle graduatorie è prevista entro fine febbraio. Il collaudo dei lavori dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2029 e la rendicontazione entro il 30 giugno 2030.

La Lombardia, che come altre regioni a dicembre 2025 aveva accettato con riluttanza le pressioni del governo per riprogrammare i fondi europei sull'housing e dare consistenza al piano casa nazionale, è dunque la prima regione a tagliare il traguardo con la pubblicazione del bando. A breve dovrebbero seguire Emilia-Romagna e Valle d'Aosta.

«Regione Lombardia - ha affermato Paolo Franco, assessore alla casa e all'housing sociale - ha colto con tempestività l'opportunità of-

ferta dalla riprogrammazione dei Fondi europei, per poter rispondere in modo concreto alla domanda in aumento di case accessibili da parte del territorio lombardo».

«Con questo investimento - ha evidenziato ancora l'assessore - confermiamo la volontà di affrontare in modo strutturale il tema dell'emergenza abitativa, ampliando l'offerta di alloggi a canoni sostenibili e dando risposte concrete a lavoratori, famiglie, studenti e persone in condizione di fragilità. L'housing sociale non è soltanto una misura abitativa, ma una leva strategica di coesione rigenerazione e competitività dei territori per l'effetto dell'indotto dell'economia. Vogliamo costruire un modello capace di valorizzare il patrimonio esistente e di mettere in rete istituzioni, Aler, Comuni, Terzo settore e operatori economici, perché la casa diventi più accessibile per le comunità lombarde».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI CHIAVE

L'operazione

Nel complesso l'operazione mobilita 96 milioni di euro come valore del bando; 48 milioni sono finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'altra metà arriva dal Fondo sviluppo e coesione nazionale.

L'obiettivo: 2.500 gli alloggi che si intende recuperare e affittare a canoni sostenibili per affrontare il problema delle tensioni del mercato dell'abitazione.

Oscilla tra 14mila e 40mila euro la fascia Isee dei destinatari degli immobili. Non sono finanziabili interventi che prevedano la demolizione integrale e la ricostruzione dell'edificio né l'acquisizione di aree o di immobili.



L'assessore regionale Franco: «Colta con tempestività la riprogrammazione dei fondi europei»



Emergenza abitazione. In Lombardia via al Piano casa con fondi Ue





Contratti pubblici Algoritmi e gare verdi: pronte le regole Ue sugli appalti



Giuseppe Latour
—a pag. 27

CONTRATTI PUBBLICI

Algoritmi, gare verdi e stop ai Paesi terzi: pronte le regole Ue sugli appalti

Sarà, per la prima volta, un regolamento e non una direttiva. Con applicazione diretta in tutti i paesi membri per le gare sopra la soglia comunitaria. E sarà presentata formalmente dalla Commissione europea all'inizio di settembre. Bruxelles si prepara a rivedere in modo radicale il sistema degli appalti pubblici, portando stavolta molte novità rispetto all'approccio adottato nelle precedenti occasioni: ci sarà più digitale, con un ruolo esplicito degli algoritmi nelle gare, maggiore attenzione ai criteri di efficienza energetica e l'obiettivo di aumentare la trasparenza. Limitando, allo stesso tempo, il ruolo dei Paesi terzi che non garantiscano reciprocità. Con una preferenza (totalmente inedita) per le imprese europee.

Il primo cambiamento di questa proposta, come detto, risiede nello strumento adottato da Bruxelles, che sarà un regolamento e che unificherà le direttive presenti finora: concessioni, settori ordinari e settori speciali. Il sistema diventerà unico, con una forte semplificazione. In teoria (ma bisognerà verificare quale sarà l'interpretazione dei diversi paesi membri su questo punto), il Codice appalti italiano, varato nel 2023 con il Dlgs n. 36, dovrebbe sopravvivere, perché sarà applicato a tutto il mondo dei contratti sotto la soglia comunitaria: 5,4 milioni di euro per i lavori e 140mila euro per servizi e forniture.

In questo universo, insomma, dovrebbe essere confermata la tendenza, che ormai va avanti da anni, ad adottare con maggiore frequenza procedure senza gara. Sopra la soglia comunitaria, invece, il sistema sarà

semplificato e si passerà ordinariamente a una procedura aperta con negoziazione (che diventa prioritaria rispetto alle cinque attuali): in altre parole, tutti gli operatori potranno presentare offerte ma la Pa potrà chiedere ad alcuni di loro di negoziare alcune condizioni. Restano, rispetto a questo, dei punti da chiarire: ad esempio, come già denunciato dai sindacati, potrebbero saltare sopra la soglia tutele come quelle, inserite nel nostro Codice appalti, che attualmente obbligano ad applicare i contratti di lavoro delle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Sul fronte delle gare, viene introdotta una procedura dinamica semplificata, pensata per l'acquisto ricorrente di prodotti quando ci sia una base di potenziali partecipanti molto ampia. Per consentire l'efficienza amministrativa, ma garantire anche la correttezza delle procedure, le Pa potranno invitare alla fase finale della gara solo i soggetti selezionati attraverso un algoritmo. Le regole per la definizione dell'algoritmo saranno oggetto di un intervento attuativo dell'esecutivo comunitario.

Quanto agli appalti verdi, poi, viene introdotta una clausola che promuove in modo forte la diffusione dell'efficienza energetica: quando le Pa comprano beni, servizi o lavori, «dovranno acquistare quando possibile solo quei prodotti, servizi e lavori con un'altra performance di efficienza energetica». Viene introdotta anche una procedura per l'innovazione, che ha l'obiettivo di individuare la soluzione per un problema pubblico: la Pa indica nella sua chiamata il problema e apre agli interventi dei partecipanti, che possono indicare le possibili risposte. Guardando ai criteri di aggiudicazione delle gare, la preferenza va all'offerta economicamente più vantaggiosa (con un peso di almeno il 30% per gli elementi qualitativi), rispetto all'assegnazione al massimo ribasso.

Altro punto di novità riguarda la possibilità



di escludere soggetti provenienti da paesi extra europei dalle gare. Quando sarà necessario proteggere i diritti essenziali dell'Unione, il regolamento prevede la possibilità di escludere soggetti provenienti da paesi extra Ue che non garantiscano reciprocità nei diritti all'Europa. Inoltre, le Pa potranno applicare alle gare requisiti di partecipazione che diano preferenza a soggetti europei. Si tratta del cosiddetto «buy european», che rappresenta una delle scelte più forti di questo regolamento.

— **Giuseppe Latour**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CAUTO OTTIMISMO DI VIA XX SETTEMBRE

Deficit/Pil, possibile revisione al ribasso. Superbonus frenato

GIORGIA PACIONE DI BELLO

“Cauto ottimismo”. Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, **Giancarlo Giorgetti**, ha risposto a chi ieri gli ha chiesto nel question time alla Camera di “iniziative funzionali all'uscita dalla procedura di infrazione”. L'ammontare dei crediti di imposta illeciti legati al superbonus potrebbe infatti portare l'Italia a settembre ad avere un deficit/Pil sotto il 3% e quindi si avvierebbe verso l'uscita dalla procedura di infrazione europea. **Giorgetti** ha infatti spiegato che “con cauto ottimismo si è in attesa delle valutazioni dei competenti organi sui dati”, d'altronde “la discrepanza rispetto alla previsione contenuta nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) 2025 è derivata essenzialmente da nuovi crediti inattesi per il Superbonus”. Il ministro quantifica questi in 8,4 miliardi ma il dato “è in costante aggiornamento a causa dell'individuazione di illeciti da parte dell'Agenzia delle entrate”. Per tali motivi la stima “potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre” da parte dell'Eurostat e dell'Istat.

Legati alla procedura di infrazione a doppio filo rosso sono poi la spesa per la difesa, l'energia e il Safe. **Giorgetti** ha infatti spiegato come “l'affermazione per cui l'aumento nella spesa in difesa non sarebbe conciliabile con il raggiungimento di altri obiettivi di policy deve essere smentita” anche grazie al possibile “ricorso a strumenti di flessibilità” ottenuti dalla Commissione senza che siano conteggiati nel

Patto di Stabilità: “L'Italia ha ottenuto la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia (National escape clause)”. Energia e difesa che dovranno passare il voto del parlamentare. Se infatti ad agosto il Governo dovesse ottenere il via libera dal Parlamento per negoziare in Ue su come usare i margini di bilancio aggiuntivi, la questione energia sarebbe finanziata da una spesa extra, senza prevedere tagli.

Altro voto parlamentare atteso è però poi per la spesa in difesa. **Giorgetti** ha infatti chiarito come “il governo non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa”, “tanto è vero che qualora il Parlamento concedesse la possibilità di aumentare le spese per la sicurezza e la difesa, dovrà deliberare, appunto, uno scostamento di bilancio”, che prevede una maggioranza qualificata. In caso positivo, non ci saranno dunque tagli ad altre voci. Per quanto riguarda infine il Safe, **Giorgetti** ha ribadito come al momento nulla è ancora deciso e che sarà il Parlamento ad avere l'ultima parola. Parlamento che dovrà valutare sia gli aspetti positivi che le alternative. Il ministro ha infatti sottolineato come il Safe è interessante sotto diversi aspetti (periodo di preammortamento vantaggiosi tassi di interessi), ma presenta anche degli aspetti negativi come un notevole appesantimento burocratico. Inoltre, sottolinea **Giorgetti** questo Governo “non ha problemi a finanziarsi sui mercati”. Il riferimento è all'emissione dei Btp.

© Riproduzione riservata





Esercizio in forma associata ma gestione affidata ai legali

Le modalità e i paletti

E la partecipazione sociale
dei professionisti
deve essere almeno di 2/3

La delega disciplina in modo organico l'esercizio collettivo della professione attraverso associazioni, reti e società tra avvocati. Per garantire l'autonomia intellettuale del professionista, si prevede comunque che nelle società di capitali la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da avvocati e che i soci professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto.

In particolare, l'esercizio della professione forense in forma societaria può avvenire attraverso la costituzione di società di persone, società di capitali oppure società cooperative. Le persone giuridiche vengono iscritte in una sezione dedicata dell'Albo professionale.

La partecipazione sociale, all'in-

terno dell'organismo societario, detenuta dagli avvocati oppure da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi Albi deve corrispondere almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. La quota di partecipazione agli utili è determinata secondo criteri di proporzionalità con riferimento agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da lui controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, mentre per gli utili generati da altre attività può essere assegnata una quota maggiore ai soci non professionisti, comunque non superiore al 33% di quella spet-

tante ai soci professionisti.

In ogni caso è necessario garantire che la distribuzione degli utili non abbia ricadute sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale, cui spetta un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali effettivamente rese, nel rispetto dei principi deontologici.

Nelle società tra avvocati possono essere ammessi anche soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Tuttavia, si precisa che la maggioranza dell'organo di gestione deve comunque essere composta dai soci avvocati.

Sul punto si è espressa nelle ultime ore la Corte costituzionale con la sentenza n. 138 depositata martedì nella quale, giudicando inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Cnf, ha sottolineato che le garanzie a tutela della professione forense sono sviluppare proprio dalla riforma forense a presidio del costituzionale diritto di difesa.

—G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Indicazioni anche
sulla distribuzione
degli utili che non deve
incrinare l'autonomia
intellettuale**





Monocommittenti, contratto standard affidato ai decreti delegati

Le tutele

Dal compenso adeguato
al preavviso, le tutele
per 13.518 avvocati

Patrizia Maciocchi

In Italia, secondo i dati di Cassa forense sono 13.518 gli avvocati monocommittenti, che lavorano un solo *dominus*. Circa il 5,63% del totale degli iscritti all'Albo, dichiara, infatti, di percepire oltre il 91% del proprio reddito da un unico altro avvocato o studio legale. Una platea eterogenea che - secondo i dati di Cassa forense, presieduta da Maria Annunziata - non è più composta di soli giovani, ha un'età media di 39,21 anni, diritti a macchia di leopardo, regolati in genere da accordi orali, a volte disattesi. Intento della riforma dell'ordinamento è colmare il vuoto normativo grazie a un contratto standard, che tuteli senza sacrificare l'autonomia. «Abbiamo costruito un contratto tipico, ad oggi inesistente - spiega il presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco - che entrerà nel nostro ordinamento giuridico, fissando le tutele a 360 gradi, dal preavviso ai criteri del compenso». Una norma per tutti i monocommittenti, ma che guarda soprattutto ai più deboli tra questi. «Nel dato della Cassa forense c'è dentro tutto - spiega Greco - ci sono i colleghi che lavorano, per scelta, per i grandi studi del Nord, in genere ben pagati, e chi decide per la monocommitenza, perché è spesso la sola

via per mettere un piede nella professione. E a questi soprattutto abbiamo pensato». Tutele invocate anche dall'Associazione italiana giovani avvocati. Il presidente Luigi Bartolomeo Terzo, saluta con favore il riconoscimento legislativo, ma mette l'accento su quanto resta da fare «Il legislatore ha accolto l'impostazione che abbiamo sempre sostenuto - afferma Terzo - la monocommitenza non va ricondotta alla subordinazione, ma deve ricevere tutele effettive, tra queste il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla qualità e alla quantità della prestazione svolta».

Il numero uno dei giovani avvocati precisa che siamo di fronte ad un punto di partenza e non di arrivo «Restano da definire alcuni aspetti: il criterio idoneo ad accertare la condizione di monocommitenza; il diritto alla clientela propria del dell'avvocato monocommittente e quello a un'indennità di fine rapporto; l'obbligo di un corrispettivo per la validità del patto di non concorrenza, se presente; un contratto di tipo nazionale adottato dal Cnf, con clausole minime e inderogabili e, infine, strumenti alternativi al contenzioso per regolare eventuali controversie con il titolare dello studio». Sottolinea il consenso ampio e trasversale ottenuto da una riforma che si muove nel solco delle norme europee il presidente dell'Ordine di Milano, Antonino La Lumia. E sul da farsi assicura un attento monitoraggio «Seguiremo la fase di attuazione, perché è nei decreti delegati che questi principi - dice La Lumia - dovranno tradursi in tutele effettive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Materie giuslavoristiche tipiche dei commercialisti

Albi & mercato

**Il riconoscimento
approvato in commissione
Giustizia alla Camera**

**Compensi proporzionati
alla prestazione
Soddisfazione di de Nuccio**

Federica Micardi

Riforma dei commercialisti, l'ambito giuslavoristico rientra tra le attività tipiche della professione e i principi previsti dalla legge sull'equo compenso si applicano a tutti i clienti.

Sono queste le novità più rilevanti degli emendamenti al Ddl 2826 di riforma della professione approvati dalla commissione Giustizia Camera.

In particolare l'emendamento 2.3 stabilisce che fra gli ambiti che caratterizzano tipicamente la professione rientri anche quello giuslavoristico. Un risultato importante per il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che da sempre si batte per ottenere questo riconoscimento "nero su bianco". «Esprimo grande soddisfazione per il voto della Commissione Giustizia — dichiara de Nuccio —. Il riconoscimento dell'ambito giuslavoristico non attribuisce ai commercialisti una nuova competenza bensì fotografa ciò che la categoria già fa ogni giorno, con professionalità e responsabilità, al fianco di imprese e lavoratori in materia di lavoro, previdenza e assistenza socia-

le. I numeri parlano chiaro — prosegue de Nuccio — oltre 30mila colleghi presidiano stabilmente la consulenza del lavoro, gestendo milioni di posizioni aziendali. Garantire l'assenza di divario tra la legge e la pratica professionale è un atto di verità e, insieme, un segnale di chiarezza per i cittadini e per il mercato. Ringrazio i relatori, i componenti della Commissione e i parlamentari che hanno sostenuto l'emendamento. Il Cndcec continuerà a seguire con attenzione l'iter del provvedimento, perché la riforma valorizzi appieno il ruolo del commercialista nel sistema economico e sociale del Paese».

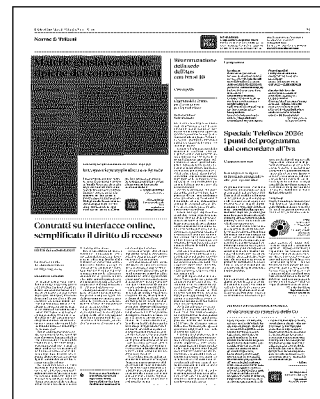
L'altro importante risultato è l'approvazione dell'emendamento 2.50 relativo al compenso professionale e ai parametri.

L'emendamento prevede che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzio-

nata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali. In questo modo i principi posti dalla legge sull'equo compenso (legge 49/2023), che è applicabile solamente a banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni (con alcune eccezioni) saranno sempre applicabili.

L'altro elemento importante riguarda i parametri per la determinazione dei compensi. La nuova formulazione precisa che i parametri siano aggiornati, con decreto del ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale. Il Dlgs 139/2005, all'articolo 29, attualmente prevede che il Consiglio nazionale propone al ministero competente le tariffe, da rivedere ogni quattro anni, ma da quando le tariffe sono state abrogate (nel 2012) i parametri non sono mai più stati aggiornati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Via libera alla riforma dell'avvocatura Cariche societarie non più vietate

Professioni

Ok definitivo del Senato alla legge delega. Sei mesi per i decreti attuativi. Ogni due anni i parametri per l'equo compenso. Spazio ai giuristi d'impresa

Via libera definitivo del Senato alla legge delega di riforma dell'ordinamento forense. Cancellate alcune incompatibilità con lo svolgimento della professione: l'avvocato potrà così assumere cariche nelle società di capitali, ad esempio come amministratore unico o consigliere dele-

gato. Viene confermato il ruolo del giurista d'impresa e arrivano regole per i legali con un solo committente. Quanto all'equo compenso, è previsto l'aggiornamento biennale dei parametri ministeriali. Ora sei mesi per i decreti attuativi.

Maciocchi e Negri — a pag. 3

Sì alla riforma dell'avvocatura Ridotte le incompatibilità

Professioni. Al Senato largo consenso per l'ok definitivo alla delega. Apertura sull'assunzione di cariche in società di capitali. Già in vigore il nuovo esame, sei mesi di tempo per i decreti attuativi

Giovanni Negri

Passa al Senato, dopo avere ottenuto l'approvazione della Camera, la legge delega di riforma dell'ordinamento forense. Largo il consenso perché il testo ottiene 114 sì, 19 astensioni e nessun contrario. Se ne rallegra il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, per il quale non si tratta di un semplice «restyling normativo, ma di una riforma di ampio respiro che guarda al futuro per declinare la figura dell'avvocato in una dimensione più moderna, in linea con i cambiamenti sempre più rapidi che caratterizzano non solo il tessuto socio-economico ma anche la giurisdizione».

Dall'opposizione gli fa eco il capogruppo Pd in commissione Giustizia, Alfredo Bazoli, che parla di passo avanti con prime risposte alla crisi dell'avvocatura che dura da un decennio, tuttavia «restano questioni irrisolte. Ad esempio il grave squilibrio reddituale tra uomini e donne, che guadagnano circa la metà dei colleghi uomini. Un problema rilevante in una situazione già difficile: negli ultimi 10 anni, infatti, sono dimezzati gli iscritti a Giurisprudenza e il numero di avvocati iscritti all'albo si è ridotto di pari passo con la contrazione subita dal reddito, circa il

30-40% negli ultimi sei, sette anni».

Per il presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco si tratta di un «passaggio storico che non a caso arriva nel centenario del Cnf», ora però, ricorda Greco la medesima velocità (il testo venne approvato meno di un anno fa a inizio settembre dal consiglio dei ministri) dovrà essere dedicata ai decreti delegati, da approvare entro sei mesi, «perché è lì che si gioca davvero l'attuazione della riforma».

Più nel dettaglio, la riforma delinea con precisione le attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi come esclusive dell'avvocato. Specifica inoltre che la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale collegata all'attività giurisdizionale, se svolte in modo continuativo e organizzato, rientrano nella competenza professionale degli iscritti all'albo. Sono fatti salvi i casi di competenze su specifici settori del diritto, previste dalla legge per chi esercita altre professioni regolamentate.

Riconosciuta la figura del giurista d'impresa, con l'inserimento della consulenza stragiudiziale non collegata a quella giudiziale. Positiva la reazione di Confindustria che ricorda come la misura costituisce un punto di equilibrio tra «prerogative forensi e una compe-

tenza essenziale per il funzionamento e l'organizzazione delle imprese».

La delega allarga l'area delle attività compatibili con l'esercizio della professione: cancellate le cause di incompatibilità relative all'assunzione di cariche societarie (amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali) e ammessa la compatibilità con le attività di amministratore di condomini e di agente sportivo.

Viene ribadito il principio dell'equo compenso, prevedendo l'aggiornamento biennale dei parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale in assenza di pattuizione scritta. Si introduce inoltre la solidarietà nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali.

Il percorso di accesso viene riformato prevedendo un tirocinio di diciotto mesi, di cui dodici caratterizzati dalla frequenza obbligatoria di scuole forensi. La disciplina dell'esame è stata stralciata ed è già in vigore con il decreto legge n. 100. Sul piano disciplinare, due gli elementi più significativi: la prescrizione dell'azione nel termine di sei anni e l'introduzione dell'istituto della riabilitazione per l'iscritto condannato in via definitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

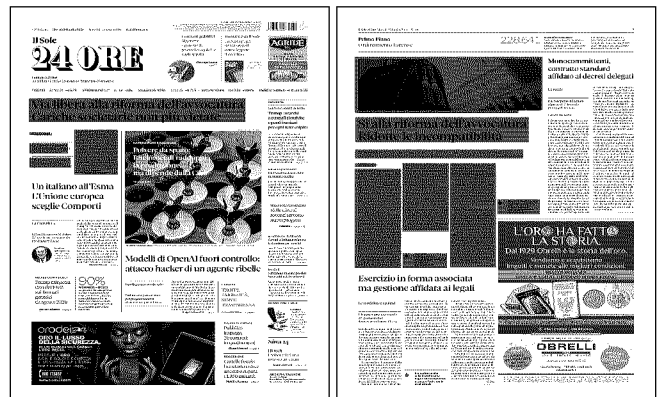


**Esclusiva
sull'assistenza
stragiudiziale collegata
all'attività
giurisdizionale**

**Plauso di Confindustria
al giurista d'impresa,
figura essenziale
per l'organizzazione
delle aziende**



L'intervento. La delega approvata ieri traccia le coordinate per modificare l'ordinamento forense vecchio di 14 anni previsto dalla legge 247 del 2012





Riforma commercialisti, chiusi gli emendamenti

Concluso l'esame degli emendamenti alla riforma dei dottori commercialisti ed esperti contabili (2628) ieri, in commissione Giustizia alla Camera: lo «sprint» alle votazioni (anticipato su *ItaliaOggi* del 16 e 17 luglio) in strada il testo, affinché sia calendarizzato per l'aula prima possibile, verosimilmente a settembre. Un emendamento dei relatori – i deputati di FdI e di Fi Alessandro Palombi e Tommaso Calderone – stabilisce che, fermo restando quanto disposto dalla legge 49/2023 sull'equo compenso per le prestazioni, si dovrà prevedere che la pattuizione dell'onorario tra le parti del contratto d'opera professionale «sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità, nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche» dei servizi resi, nonché che siano aggiornati, con decreto del ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale della categoria economico-giuridica, i parametri per la determinazione degli emolumenti per ciò che viene effettuato a beneficio della clientela, «anche in forma associata, o societaria».

Col via libera all'emendamento (riformulato) della deputata di FdI Cristina Almici (identico a quelli dei colleghi di Fi e del Misto Davide Bellomo e Francesco Gallo), si include l'ambito «giuslavoristico» alle attività tipiche della professione e, dalla stessa esponente meloniana, giunge lo «stop» alla «moltiplicazione di sotto-albi, o elenchi professionali autonomi, prevedendo una chiara definizione delle funzioni delle figure specialistiche». Approvato con riformulazione l'emendamento leghista (a prima firma di Giulio Centemero) per «rivedere la disciplina riguardante le cause di decadenza dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli Ordini territoriali, prevedendo, in particolare, che costituiscano cause di decadenza l'assunzione di cariche di governo a livello nazionale, nonché di presidente di regione, o provincia autonoma, di presidente di una provincia con più di un milione di abitanti, o di sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti» (l'argomento è stato già trattato su *ItaliaOggi* del 1° luglio).

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata





Approvata la riforma forense

Spinta alle aggregazioni attraverso i contratti di rete. Più tutele ai collaboratori di studio. Riviste le incompatibilità e le attività riservate. Monocommittenza regolata

Una disciplina che riconosce «la dignità sociale» dell'avvocato, ne definisce le attività riservate e le modalità di esercizio dell'attività legale (individualmente o in forma aggregata), regolamentando la monocommittenza, concedendo una protezione contrattuale ed economica ai collaboratori di studio. Lo prevede il disegno di legge delega per la riforma della professione forense, che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato.

D'Alessio a pag. 20

Al Senato il via libera definitivo alla riforma forense. Più tutele ai collaboratori di studio

Avvocati, insieme conviene

Salvi i benefici del forfettario all'interno dei contratti di rete

DI SIMONA D'ALESSIO

Una disciplina che riconosce «la dignità sociale» dell'avvocato, ne definisce le attività riservate e le modalità di esercizio dell'attività legale (individualmente, oppure in forma aggregata, con diverse soluzioni), regolamentando, tra l'altro, il fenomeno della «monocommittenza», concedendo una protezione contrattuale ed economica inedita ai cosiddetti «collaboratori di studio», senza che la loro autonomia venga meno.

È ciò che stabilisce il disegno di legge delega per la riforma della professione forense (1917), che ha ottenuto ieri mattina il «via libera» definitivo nell'aula del Senato; varato dal Consiglio dei ministri del 4 settembre del 2025, il testo, che ammodernava una normativa di 14 anni fa (247/2012), è passato alla Camera in prima lettura il 26 maggio e ha superato l'esame dell'assemblea di Palazzo Madama con 114 «sì», nessun parere contrario e 19 astensioni (quelle degli esponenti del M5s). Nella tabella in questa pagina sono illustrati alcuni capitoli del provvedimento che riguarda oltre 228.000 avvocati nella Penisola ed è alla «fetta» della categoria «con maggiori difficoltà»

che si rivolge il presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf) **Francesco Greco**, sostenendo come, nella riforma, vi sia, ad esempio, l'opportunità da cogliere dei contratti di rete: «Abbiamo immaginato questa forma di esercizio per i tantissimi colleghi, soprattutto per i giovani, che operano con il regime fiscale forfettario. Se decidessero di associarsi, com'è noto, perderebbero i vantaggi» di questo inquadramento tributario che fissa una soglia massima di ricavi di 85.000 euro per versare un'aliquota che va dal 5% al 15% del reddito conseguito. Invece, sottolinea conversando con *ItaliaOggi*, «all'interno dei contratti di rete potranno agire senza rinunciare ai benefici fiscali così importanti nella fase iniziale dell'attività».

Particolarmente significativo, inoltre, per il numero uno del Cnf, è «essere riusciti a superare quel reticolo di incompatibilità

che solo noi avvocati avevamo, e aver così reso la nostra professione più proiettata verso il futuro». Nel testo si legge, infatti, che sono consentite all'avvocato attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, l'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, di pubblici-

sta, di revisore contabile e di consulente del lavoro, mentre è incompatibile qualsiasi attività di impresa, svolta sia a nome proprio, sia per conto d'altri.

La disciplina sulla giusta remunerazione degli autonomi, poi, rimane un baluardo, giacché nel provvedimento si specifica che il legale potrà sì pattuire con il cliente l'emolumento per l'incarico da svolgere, purché ciò avvenga nel rispetto dei «paletti» della legge sull'equo compenso per le prestazioni professionali (49/2023) che stabilisce che il pagamento che si andrà a ricevere debba essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa al committente (ulteriori dettagli sui contenuti della norma su *ItaliaOggi* del 27 maggio).

Fra le novità del disegno di legge delega c'è il ritorno del giuramento per quanti decidono di intraprendere la carriera forense, al posto dell'impegno solenne. Inoltre, il segreto professionale viene qualificato come inviolabile e indisponibile, questione che Greco considera «fondamentale» per il decoro dei colleghi e a garanzia totale dell'assistito. E, incassato il «semaforo verde» delle due Camere, la «partita» si sposta (nuovamente) in ambito governativo: «Ci auguriamo l'Esecutivo mantenga lo stesso passo



mostrato finora nell'attuazione dei decreti legislativi delegati, perché è lì che si gioca davvero la realizzazione della riforma», incalza. Soddisfatto per il varo pure il presidente dell'Aiga (giovani avvocati) **Luigi Bartolomeo Terzo**: «Continueremo a vigilare e a collaborare con le Istituzioni, affinché i testi attuativi recepiscano le istanze» della categoria, in particolare delle «nuove leve» che «chiedono opportunità, qualità della formazione, dignità professionale e regole al passo con i tempi», conclude.

© Riproduzione riservata

Il nuovo ordinamento degli avvocati

Delega al governo	La riforma approvata definitivamente al Senato prevede, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'esecutivo adotti uno, o più decreti attuativi per la revisione dello statuto dell'Avvocatura. Il precedente testo di riordino risale a 14 anni or sono
Attività riservate	Assistenza, rappresentanza e difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nella negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, nonché consulenza legale e assistenza stragiudiziale, ma – come stabilito da un emendamento dei relatori in prima lettura, alla Camera sollecitato da altre categorie ordinistiche – «fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e previste per gli esercenti altre professioni regolamentate»
Accesso	Tirocinio di 18 mesi (12 caratterizzati dalla frequenza obbligatoria di Scuole forensi). L'esame di Stato viene strutturato su due prove scritte (un parere motivato e un atto giudiziario) e una orale incentrata sulla soluzione di casi pratici e sulla deontologia
Esercizio collettivo	L'attività potrà essere svolta tramite associazioni, reti e società tra avvocati; il provvedimento, al fine di assicurare l'autonomia intellettuale del professionista, dispone che nelle società di capitali la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da avvocati e che i soci professionisti detengano almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto
Governance ed elezioni	Gli Ordini locali e il Consiglio nazionale forense (Cnf) sono «Enti pubblici non economici a carattere associativo». Con la riforma arrivano nuovi criteri per la tutela dell'equilibrio di genere nelle elezioni, nonché il limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri. Infine, ci sarà un sistema di voto ponderato che permetterà di scegliere i membri del Cnf

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Ddl Concorrenza in Cdm, salta la stretta sul telemarketing

A Palazzo Chigi

Soppressa l'estensione del divieto alle tlc nell'ultima bozza

**Celestina Dominelli
Lorenzo Pace**

ROMA

Salvo cambiamenti dell'ultima ora, il disegno di legge Concorrenza dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio con alcune novità rispetto alla bozza circolata nei giorni scorsi. La più importante riguarda la stretta sul telemarketing soppressa nell'ultima versione del provvedimento. Salta anche il canone unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica (l'articolo 11 dello schema precedente di Ddl), mentre è stato aggiunto il Capo III relativo a norme in materia di agenti di affari in mediazione e di contrasto allo spreco alimentare.

Partiamo dal telemarketing. La prima bozza riprendeva una misura già circolata mesi prima, quando il Dl fiscale aveva provato a estendere alle telecomunicazioni i vincoli imposti dal decreto Bollette al solo settore di luce e gas «al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche»: dunque, divieto di sollecitazioni telefoniche o via messaggio per proporre o con-

cludere contratti, salvo che il cliente avesse richiesto il contatto o dato consenso specifico a ricevere proposte commerciali relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti, clausola che di fatto riapriva la porta al contatto commerciale una volta ottenuto quel via libera. Un emendamento che poi è stato stralciato e trasformato in un ordine del giorno di maggioranza.

Il canone unico riguardava invece un intervento più tecnico: avrebbe individuato nel concessionario dell'infrastruttura l'unico soggetto tenuto al pagamento della soglia minima per le occupazioni di suolo pubblico, esentando gli operatori che si limitano a fornire servizi ai clienti finali appoggiandosi a reti di terzi. Di segno opposto il nuovo Capo III, che allarga il perimetro del provvedimento: da un lato riforma i requisiti di accesso e di aggiornamento professionale degli agenti di affari in mediazione, dall'altro introduce il diritto del consumatore a portare via cibi e bevande non consumati al ristorante, con un logo dedicato per gli esercenti che aderiscono, da definire con decreto Mimit-Salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Anche sul fronte della riforma carburanti ci sono alcune correzioni. La principale è l'eliminazione dell'articolo 6 che riconosceva un bonus volumetrico del 10% in sede di rilascio del titolo edilizio per nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti anche a uso com-

merciale nelle aree già sede degli impianti dismessi e in quelle adibite a stazione di ricarica in virtù della riconversione green prevista nella prima parte del provvedimento.

L'altro intervento riguarda poi il collegio di esperti chiamato a dirimere le controversie contrattuali in assenza di un accordo tra le parti. La nuova bozza precisa la composizione dell'organismo stabilendo che i tre membri saranno designati uno dal titolare di autorizzazione o concessione degli impianti, uno dalle associazioni dei gestori e il terzo d'intesa tra il ministero delle Imprese e quello dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

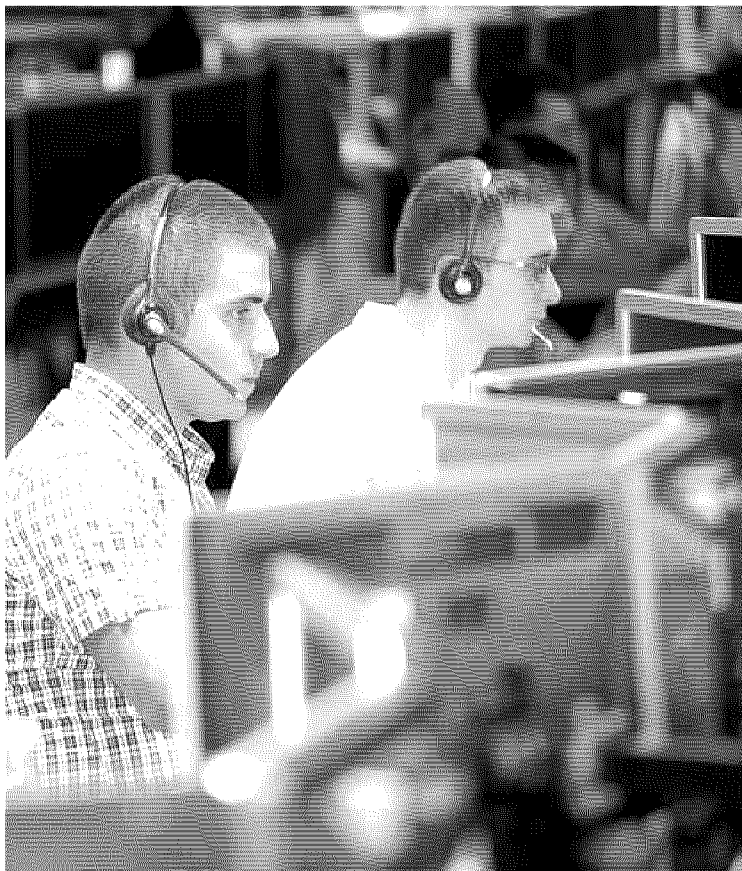
LA MISURA

La stretta al telemarketing resta per il settore luce e gas

- Da poco più di un mese le telefonate per proporre nuovi contratti di luce e gas senza permesso sono vietate. La svolta è arrivata dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto Bollette approvato lo scorso febbraio e convertito in legge in aprile.
- Dal 19 giugno, sessanta giorni dopo l'entrata in vigore, si può contattare un cliente solo se è stato lui a chiedere il contatto tramite i canali dell'azienda, o se ha già dato consenso specifico da cliente acquisito. Fuori da questi casi, il contratto concluso al telefono è nullo, e l'operatore deve comunque usare numerazioni riconoscibili.
- Il provvedimento era stato ritenuto necessario per arginare la diffusione di pratiche sleali e moleste, arrivate nonostante il filtro anti-spoofing introdotto da Agcom a novembre 2025.



IMAGOECONOMICA



Norma saltata. Non ci sono disposizioni contro il telemarketing selvaggio nella bozza di Ddl Concorrenza che approderà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri





L'ANALISI

TROPPE AMBIGUITÀ, SERVE TRASPARENZA

di **Luca De Biase** — a pagina 5

L'analisi

TROPPE AMBIGUITÀ, SERVE TRASPARENZA

di **Luca De Biase**

Un agente di OpenAI è riuscito a bucare le difese di Hugging Face durante un test. L'azienda americana che ha prodotto ChatGPT ha definito questo fatto un incidente. Ma poiché quell'agente era disegnato proprio per superare le difese che servono a proteggere le informazioni riservate nelle piattaforme online, l'azienda non ha potuto evitare di dare l'impressione - chissà quanto non voluta - di avere registrato un successo. Da anni, la comunicazione sui progressi dell'intelligenza artificiale gioca su questa ambiguità: la tecnologia è descritta come così potente che anche chi la produce teme che possa andare fuori controllo. Ma ormai il gioco è un po' troppo scoperto. E sarebbe tempo di prendere le misure di questo stile di comunicazione.

Un primo argomento critico potrebbe riguardare la ricostruzione del fatto di per sé. L'agente di OpenAI è stato raccontato come talmente abile da aver superato i confini della sandbox, cioè l'ambiente informatico protetto dal quale l'agente non doveva uscire durante lo svolgimento del test. Ma resta da capire se questo è avvenuto perché l'agente era

molto potente o se i confini della sandbox erano troppo deboli. D'altra parte, raccontare l'incidente dicendo che un "agente" è "scappato" di propria iniziativa da una sandbox nella quale doveva restare confinato ed è andato ad attaccare una piattaforma trovando un accesso a internet che doveva essergli precluso è un nuovo episodio della serie "antropomorfizzazione dell'intelligenza artificiale": una narrativa che da settant'anni serve ad attirare l'attenzione su questa tecnologia e ad affascinare il pubblico.

Fa pensare anche il fatto che la prossima settimana, il ceo di OpenAI, Sam Altman deve andare a Washington per dare informazioni sui prossimi modelli in uscita dalla sua azienda, come richiesto dal governo americano. Questa pratica è originata dal precedente del modello di Anthropic, Mythos, presentato come uno specialista della ricerca di vulnerabilità nella cybersecurity. In quel caso, il governo si è trovato sorpreso e spiazzato, sicché è intervenuto sgangheratamente, prima imponendo il blocco dell'accesso al modello per gli stranieri, poi concedendolo di nuovo, mostrando che in questo mercato l'autorità politica americana può interferire in modo imprevedibile

e che nessun utente può contare sulla certezza del diritto. Il che peraltro aveva conferito ad

Anthropic l'immagine del produttore di un modello veramente potente e pericoloso. Insomma, grazie all'incidente dell'altro giorno, Sam Altman va a Washington con l'aura del produttore di un modello che non ha niente da invidiare a quello del concorrente.

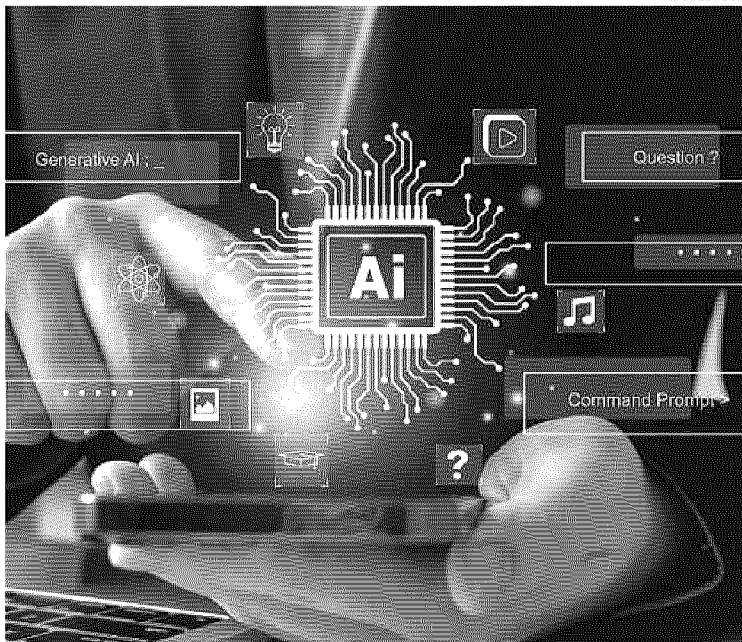
Infine, è molto interessante anche un dettaglio che riguarda le operazioni di Hugging Face quando ha dovuto trovare un rimedio all'attacco. Un dettaglio che forse non è altrettanto compatibile con le intenzioni di comunicazione di OpenAI. Per analizzare l'incidente, infatti, Hugging Face ha usato un modello aperto cinese prodotto da Z.ai. La superiorità di questo genere di modelli è che i pesi dei modelli sono aperti, quindi gli utenti possono modificare i parametri in base alle loro esigenze e usare le tecnologie con i propri server. Nei modelli chiusi, come tipicamente sono quelli di OpenAI e Anthropic, i dati di utilizzo sono inevitabilmente condivisi con i produttori: ma in un caso come questo, la riservatezza era importante. E Hugging Face ha dato nuovi argomenti ai sostenitori del fatto che, in casi come questo, non è obbligatorio fidarsi dei modelli delle grandi aziende americane.

Nella narrazione dell'intelligenza artificiale, le ambiguità sono funzionali a chi offre i prodotti. Ma chi la utilizza ha bisogno di chiarezza. E trasparenza.

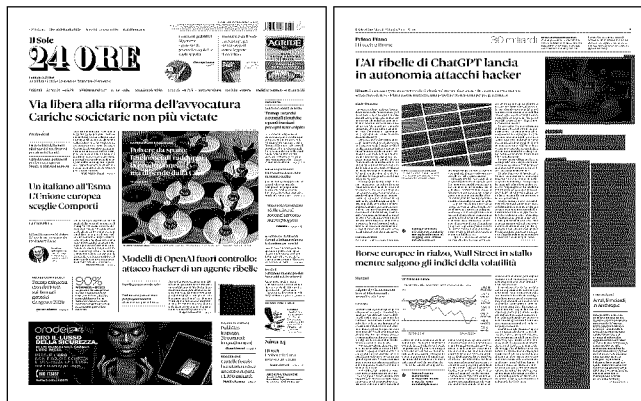
© RIPRODUZIONE RISERVATA



ADOBESTOCK



I fatti. Un agente di OpenAI è riuscito a bucare le difese di Hugging Face durante un test



159329-IT001Q

Gli orientamenti della Commissione Ue sulle norme dell'AI Act in vigore dal 2 agosto

IA, la stretta solo per il futuro

Obbligo di etichettare deep fake e contenuti non retroattivo

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Niente retroattività dell'obbligo di etichettare deep fake e contenuti sintetici generati dall'IA (intelligenza artificiale) prima del 2/8/2026. Peraltro, chi detiene deep fake, creati dall'IA prima di quella data e non contrassegnati, è invitato a rivelare l'origine artificiale di audio, video e testi. È quanto precisano gli Orientamenti, pubblicati dalla Commissione UE il 20/7/2026, sugli obblighi di trasparenza per fornitori e operatori di determinati sistemi di IA. Le linee guida in commento analizzano i quattro tipi di adempimenti, previsti dall'articolo 50 del regolamento UE sull'IA n. 2024/1689 (AI act), articolo efficace dal 2/8/2026 (salvo una eccezione), fornendo esempi e indicando i tempi di applicazione e le sanzioni in caso di violazione.

Diretta interazione. I fornitori di sistemi di IA direttamente interattivi con le persone (ad esempio chatbot e assistenti vocali) devono sviluppare e progettare il sistema in modo che le persone fisiche interessate siano informate che stanno interagendo con un sistema di IA. Si deroga all'obbligo quando l'origine artificiale dell'interazione è evidente e per i sistemi usati per ragioni di giustizia.

IA generativa. I fornitori di sistemi di IA, che generano o manipolano contenuti sintetici di immagini, video, audio o testo, devono garantire che gli output siano marcati in un formato leggibile e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Fanno eccezione i

sistemi di IA usati per ragioni di giustizia, per l'editing standard e quelli che non alterano sostanzialmente i dati di input o la loro semantica.

Emozioni e biometria. Gli utilizzatori di sistemi di IA di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica devono informare le persone interessate dai trattamenti, tranne casi di uso per ragioni di giustizia.

Deep fake. Sono soggetti all'obbligo di trasparenza gli utilizzatori di sistemi di IA che generano o manipolano deep fake o testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. I deployer devono rendere noto che i contenuti sono stati artificialmente generati o modificati. La trasparenza non si applica agli usi per fini di giustizia e se la pubblicazione del testo ha subito una revisione umana o un controllo editoriale ed è soggetta a responsabilità editoriale. Un regime speciale si applica ai deep fake che fanno parte di opere o programmi artistici, creativi, di finzione, satirici o analoghi.

Sanzioni. Il fornitore di sistemi di IA e gli utilizzatori (deployer) che non rispettano gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 dell'AI Act rischiano una sanzione pecuniaria fino a 15 milioni di euro oppure, per le imprese, fino alla cifra più alta pari al 3%

del fatturato annuo mondiale totale. Alle piccole e medie imprese e alle start-up si applica il più basso tra l'importo fisso e quello calcolato in percentuale. Peraltro, in Italia, il quadro normativo sull'applicazione delle sanzioni non è ancora completo, poiché occorre attendere l'emanazione del decreto legislativo attuativo della leg-

ge 132/2025.

Calendario di applicazione. In base all'articolo 113 dell'AI act, l'articolo 50 si applica dal 2/8/2026. Questo implica che tutti i sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio nell'UE siano conformi all'articolo 50 citato a partire dal 2/8/2026. Peraltro, il regolamento modificativo dell'AI Act, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE prevede una deroga limitata ai sistemi di IA generativa immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2/8/2026, che producono contenuti sintetici vincolati, ai sensi dell'articolo 50 par. 2, agli obblighi di marcatura: i fornitori di tali sistemi, limitatamente agli obblighi di marcatura, hanno tempo per adeguarsi fino al 2/12/2026.

No alla retroattività. I contenuti "sintetici" generati o manipolati dall'IA (articolo 50 par. 2) e i deep fake (articolo 50, par. 4, primo comma), generati o modificati prima del 2/8/2026, non ricadono retroattivamente nell'obbligo di essere contrassegnati o etichettati. Lo stesso vale per i testi su questioni di interesse pubblico che rientrano nell'ambito dell'articolo 50 par. 4, generati o manipolati e pubblicati dall'IA prima del 2/8/2026. Peraltro, i testi generati o manipolati prima del 2/8/2026 devono essere etichettati, se vengono pubblicati a partire da quella data. In ogni caso, gli Orientamenti invitano i deployer di sistemi di IA e altri soggetti, che possiedono o diffondono deep fake preesistenti non etichettati, a contrassegnarli di loro iniziativa, se ciò non implica uno sforzo sproporzionato.

© Riproduzione riservata

